

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 29**

a iniziativa del Consigliere Nobili

*presentata in data 19 febbraio 2026*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA  
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO  
AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 13 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "non superiori al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori al 5 per cento".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 5 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Il prelievo venatorio degli ungulati è consentito esclusivamente nella forma della girata, anche in quella di selezione, secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR."

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nel territorio della regione Marche sono vietati la cattura, l'allevamento, la detenzione e l'utilizzo di uccelli vivi quali richiami nell'esercizio dell'attività venatoria."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995, come sostituito da questo articolo, è inserito il seguente:

"1 bis. È altresì vietata la cessione, a qualsiasi titolo, degli uccelli vivi di cui al comma 1 per le medesime finalità."

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri" e le parole: "cinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "cento metri";
- b) alla lettera f) le parole: "centocinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "trecento metri";
- c) alla lettera l) le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri";

- d) alla lettera m) dopo la parola: “neve” sono inserite le seguenti: “, ovvero in presenza di nebbia o quando le condizioni non consentano la visibilità ad una distanza di duecento metri”;
- e) la lettera oo) è sostituita dalla seguente:  
“oo) cacciare a meno di cinquecento metri da cimiteri per animali, canili, gattili, fattorie didattiche, agrinidi, maneggi per la ippoterapia, aziende con coltivazioni biologiche, specializzate e con sistemi sperimentali, agriturismi e bed and breakfast situati in campagna;”;
- f) la lettera pp) è sostituita dalla seguente:  
“pp) cacciare a meno di centocinquanta metri, da ambo i lati, lungo tutti i Cammini e gli Itinerari religiosi regionali, le ciclovie, i sentieri contrassegnati con i segnavia bianco/rossi del Club alpino italiano (CAI) e lungo tutti i percorsi inseriti nella Rete escursionistica marchigiana (RESM);”.

#### **Art. 5** (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni dei commi 1 o 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, comporta:

- a) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00;
- b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia da sei mesi a un anno e la confisca degli animali e delle attrezzature utilizzate.

#### **Art. 6** (Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, detengono uccelli vivi a fini di utilizzo come richiamo vivo devono darne comunicazione alla struttura regionale competente entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore.

2. La Provincia affida gli uccelli di cui al comma 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, a centri di recupero della fauna selvatica o a strutture autorizzate alla detenzione a fini di tutela e protezione animale, oppure, qualora sia possibile e compatibile con le condizioni sanitarie e ambientali, li reimmette in natura.

3. Qualora l'affidamento o la reimmissione non siano possibili per motivi sanitari o etologici,

la detenzione è consentita esclusivamente fino al decesso dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale.

**Art. 7**

*(Disposizione finale)*

1. La Giunta regionale adegua a questa legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i regolamenti e gli atti amministrativi.

**Art. 8**

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 23 e il comma 6 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono abrogati.

**Art. 9**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Questa legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.